

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS12496 - FILENI SOSTENIBILITÀ

Provvedimento n. 31025

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 15 febbraio 2023, con cui è stato avviato il procedimento PS12496 nei confronti della società Fileni Alimentare S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 15 febbraio 2023, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso Fileni Alimentare S.p.A.;

VISTE le proprie delibere del 18 luglio 2023, del 10 ottobre e del 19 dicembre 2023, con le quali è stata disposta, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, la proroga del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie legate alla valutazione degli impegni presentati dal Professionista, nonché all'integrale espletamento dei prescritti adempimenti procedurali nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Fileni Alimentare S.p.A. (nel prosieguo, anche "Fileni" o il "Professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo. Fileni è una società "benefit" (*ex* articolo 1, commi 376 - 384, legge 28 dicembre 2015, n. 208), attiva nel settore avicolo e ha conseguito, al 31 dicembre 2022, ricavi pari a 493.590.399 euro.

2. Codacons, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il presente procedimento ha ad oggetto la comunicazione commerciale diffusa sul sito *web* <https://www.fileni.it> relativamente ad asserzioni impiegate da Fileni circa:

a) la sostenibilità ambientale della propria attività imprenditoriale ed i progetti di compensazione delle emissioni, nonché

b) i vanti di integrale produzione agricola da parte di Fileni (direttamente o indirettamente tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime usate per le produzione dei mangimi biologici e circa l'origine totalmente italiana delle derrate/materie prime per l'alimentazione degli animali.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III. 1 L'iter del procedimento

4. A seguito di segnalazioni e verifiche d'ufficio, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 22 febbraio 2023, è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12496¹ e si è contestualmente svolto un accertamento ispettivo presso la sua sede legale.

5. Fileni ha depositato scritti difensivi in data 5 marzo², 7 aprile³, 11 maggio⁴, 16 maggio⁵, 25 maggio⁶, 30 giugno⁷, 21 agosto 2023⁸; inoltre, ha avuto accesso agli atti del procedimento e ha estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo istruttorio il 6 marzo 2023⁹, il 17 luglio 2023¹⁰ e il 13 ottobre 2023¹¹.

6. In data 7 aprile 2023¹², Fileni ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento; in data 1° giugno 2023¹³ è stato comunicato a Fileni il rigetto degli impegni.

7. I legali rappresentanti della società, assistiti dai difensori, sono stati sentiti in audizione il 19 aprile 2023¹⁴; una ulteriore audizione si è svolta il 5 luglio 2023¹⁵.

8. In data 26 settembre 2023, è stata comunicata alle Parti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la conclusione della fase istruttoria¹⁶.

9. Il Codacons ha avuto accesso agli atti del fascicolo il 26 settembre 2023¹⁷ e ha depositato una memoria il 29 settembre 2023¹⁸.

¹ Doc. n. 8 dell'indice del fascicolo istruttorio.

² Doc. n. 18 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³ Docc. nn. 22 e 23 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴ Docc. n. 28 e 29 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁵ Docc. n. 30 e 31 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁶ Doc. n. 32 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁷ Doc. n. 37 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁸ Doc. n. 46 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁹ Doc. n. 16 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Doc. n. 41 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹¹ Doc. n. 62 dell'indice del fascicolo istruttorio

¹² Docc. nn. 22 e 23 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹³ Doc. n. 34 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁴ Doc. n. 25 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁵ Doc. n. 40 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁶ Docc. nn. 52 e 54 dell'indice del fascicolo istruttorio.

¹⁷ Doc. n. 53 dell'indice del fascicolo istruttorio

¹⁸ Doc. n. 56 dell'indice del fascicolo istruttorio

Fileni ha depositato una memoria finale in data 17 ottobre 2023¹⁹.

10. Il 19 ottobre 2023, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del consumo²⁰, pervenuto il successivo 14 novembre 2023²¹.

III.2 Le evidenze acquisite

11. Fileni è uno dei principali operatori italiani che svolge attività di allevamento nel settore avicolo. Il numero complessivo dei polli allevati negli anni 2021 e 2022 è stato pari, rispettivamente, a [10.000.000-100.000.000] e a [10.000.000-100.000.000]*.

12. In alcune sezioni e documenti presenti sul predetto sito aziendale, tra cui un video dal titolo “scegliamo di difendere il futuro” presente nella sezione “Sostenibilità”, alla pagina <https://www.fileni.it/sostenibilita/>, il Professionista ha utilizzato asserzioni circa la sostenibilità ambientale della propria attività imprenditoriale. Altre asserzioni di sostenibilità erano presenti nel Bilancio di sostenibilità 2021 (consultabile sul medesimo sito web)²².

13. Fileni ha vantato lo svolgimento di un’attività di integrale compensazione delle emissioni generate dalla propria attività di impresa dichiarando: “23.403 ton Co2 emesse nel 2021, totalmente coperte da attività di compensazione”²³.

14. In sede ispettiva sono stati acquisiti i contratti di acquisto da parte di Fileni dei certificati eru (acronimo di *emission reduction unit*) per compensare le emissioni realizzate nel 2021 e nel 2022.

15. Inoltre, a fronte della presentazione, sul sito web, dell’impresa Fileni come operante sull’intera filiera (dalla coltivazione agricola per la produzione delle materie prime per i mangimi, alla produzione di mangimi, all’allevamento dei polli, alla macellazione degli stessi, al confezionamento

¹⁹ Doc. n. 63 dell’indice del fascicolo istruttorio

²⁰ Docc. nn. 64 e 65 dell’indice del fascicolo istruttorio.

²¹ Doc. n. 66 dell’indice del fascicolo istruttorio.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

²² “I nostri impianti e centri di allevamento sono carbon neutral: acquistiamo solo energia elettrica da fonti rinnovabili, parte del nostro fabbisogno viene garantito da impianti fotovoltaici e di cogenerazione di proprietà e compensiamo tutte le nostre emissioni dirette” (p. 3);

“tutti i nostri stabilimenti sono considerati carbon neutral” (p. 7);

“23.403 ton CO₂ compensate tramite acquisti di crediti di carbonio certificati” (p. 8);

“Grazie all’acquisto di energia elettrica rinnovabile e alle attività di compensazione delle emissioni gli impianti produttivi sono risultati CARBON NEUTRAL anche nel corso del 2021” (p. 9);

“Possiamo affermare che i nostri impianti produttivi e i nostri centri di allevamento sono carbon neutral: acquistiamo infatti solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e compensiamo tutte le nostre emissioni dirette attraverso progetti di riforestazione, decarbonizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile” (p. 47);

“carbon neutrality degli stabilimenti produttivi, già a partire dal 2020” (p. 50);

“Ci impegniamo sempre più a ridurre le emissioni di gas clima alteranti associate ai nostri prodotti. A tal proposito, per il secondo anno consecutivo, abbiamo raggiunto l’obiettivo di far diventare tutta la nostra attività produttiva carbon neutral, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e attività di compensazione” (p. 58);

“grazie alle attività di compensazione possiamo affermare che tutti i nostri stabilimenti sono carbon neutral” (p. 90);

“tutte le emissioni generate nel 2021 dagli impianti del Gruppo sono state compensate attraverso l’acquisto di certificati di compensazione. Inoltre, grazie all’acquisto di energia elettrica con garanzie di origine, si è evitata l’emissione in atmosfera di 16.461 tonnellate di CO₂. Grazie a queste due attività gli stabilimenti di produzione, i consumi della flotta aziendale e dei centri di allevamento del Gruppo possono essere considerati Carbon Neutral” e “ZERO t CO₂ produzione carbon neutral” (p. 99).

²³ Bilancio di sostenibilità 2021, p. 8.

delle carni, etc.), il Professionista - alla pagina <https://www.fileni.it/filiera>, alla voce “Agricoltura”, nella sezione “Filiera”, che descriveva l’intera attività produttiva di Fileni, sotto il primo titolo “Agricoltura”²⁴ - con riguardo all’attività agricola ha affermato: “Per avere il massimo controllo sull’alimentazione dei nostri animali, coltiviamo le materie prime che utilizziamo per i mangimi biologici. Ogni giorno ci prendiamo cura di oltre 12.000 ettari di terreno, tutti rigorosamente in Italia” (sottolineatura aggiunta) e “Le coltivazioni avvengono sia in forma diretta che attraverso contratti di coltivazione con agricoltori con i quali stringiamo delle vere e proprie partnership di lungo periodo”.

In questo modo Fileni appariva accreditarsi verso i consumatori quale responsabile dell’attività agricola volta alla coltivazione e produzione - direttamente o tramite agricoltori c.d. “contrattualizzati”²⁵ su estensioni di terreno superiori a 12.000 ettari - di tutte le materie prime destinate alla produzione dei mangimi biologici da essa utilizzati nella propria filiera aziendale.

Diversamente da ciò e, in ogni caso, secondo quanto dichiarato da Fileni²⁶, essa ha coltivato in forma diretta terreni per un’estensione assai limitata (pari a [100–500] ettari), vale a dire, poco più del [0,1–10%] della superficie complessiva che aveva dichiarato di coltivare (oltre 12.000 ettari)²⁷. Ancora, sempre alla pagina <https://www.fileni.it/filiera> sotto la voce “Agricoltura”, il Professionista ha speso due vanti, l’uno (già citato) relativo all’integrale produzione (diretta o indiretta, tramite coltivatori contrattualizzati) delle materie prime utilizzate per la realizzazione dei mangimi biologici (“Per avere il massimo controllo sull’alimentazione dei nostri animali, coltiviamo le materie prime che utilizziamo per i mangimi biologici”), l’altro, relativo all’origine totalmente italiana delle materie prime impiegate per l’alimentazione degli animali allevati nello svolgimento della propria attività avicola (“Tutte queste attenzioni, unite alla passion che contraddistingue ogni fase del nostro lavoro, ci consentono di nutrire i nostri animali con alimenti 100% italiani”) (sottolineatura aggiunta).

Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato sul sito *web*, lo stesso Professionista ha ammesso di aver acquistato sul mercato, nel 2022, una parte delle materie prime per la realizzazione dei mangimi biologici dal momento che le derrate coltivate (direttamente o indirettamente, tramite coltivatori contrattualizzati) non riuscivano a coprire l’intero fabbisogno del proprio mangimificio biologico, reperendo sul mercato estero, nello stesso anno, il [5-30%] dei cereali e il [10-40%] delle proteine vegetali²⁸.

Fileni, inoltre, nelle sue difese ha dichiarato che, nel 2021 e 2022, per la produzione di mangimi non biologici, rilevanti quantità di derrate/materie prime sono state di provenienza estera. Segnatamente:

²⁴ Gli altri titoli (dopo “Agricoltura”), corrispondenti alle altre attività produttive aziendali erano: “Mangimificio”, “Riproduttori”, “Incubatoio”, “Centri di Allevamento”, “Lavorazione”, “Le carni rosse”.

²⁵ Dalle evidenze acquisite è emerso il ricorso ad accordi di filiera stipulati con agricoltori singoli o strutture commerciali (cooperative, consorzi, etc.) con tracciabilità e controlli in campo.

²⁶ Doc. n. 63 dell’indice del fascicolo istruttorio (pt. 24).

²⁷ Doc. n. 30 dell’indice del fascicolo istruttorio. Secondo quanto riferito dal Professionista, la produzione generata da terreni gestiti da Fileni rappresenta una frazione minima (pari a meno del [0,1–10%]) del fabbisogno complessivo di Fileni.

²⁸ Doc. n. 23 dell’indice del fascicolo istruttorio, pt. 28.

i) nel 2021²⁹: per la linea produttiva convenzionale-NGM³⁰ il [5-30%] dei cereali e il [10-40%] delle proteine vegetali; per la linea produttiva convenzionale-OGM, il [30-70%] dei cereali e il [75-95%] delle proteine vegetali; ii) nel 2022³¹: per la linea produttiva convenzionale-NGM il [15-45%] dei cereali e il [10-40%] delle proteine vegetali; per la linea produttiva convenzionale-OGM, il [30-70%] dei cereali e il [75-95%] delle proteine vegetali.

16. A seguito dell'avvio dell'istruttoria, il Professionista è intervenuto più volte sul sito *web* aziendale, provvedendo a rimuovere: il *link* e ogni riferimento al Bilancio di sostenibilità 2021; il video (intitolato “*scegliamo di difendere il futuro*”); varie altre asserzioni di sostenibilità ambientale della propria attività, nonché il *link* (presente sulla *homepage*) alla pagina del *blog* contenente la notizia dell'attribuzione a Fileni della certificazione B-Corp (in attesa della conferma sulla sua attribuzione)³².

Inoltre, la dicitura “*alimenti 100% italiani*” è stata sostituita con “*mangimi per la maggior parte italiani*”³³ e la dicitura “*mangimi vegetali 100% italiani*” con “*mangimi vegetali per la maggior parte italiani*”³⁴.

17. [Omissis].

III.3 Le argomentazioni difensive del Professionista

18. In primo luogo Fileni ha contestato una lettura “atomistica” sia delle affermazioni riportate sul sito *web*, sia delle indicazioni presenti nel Bilancio di sostenibilità, dubitando anche che quest'ultimo possa essere valutato alla stregua di un messaggio pubblicitario: tale documento, infatti, non è redatto per finalità commerciali, non avendo lo scopo di promuovere alcun prodotto, ma piuttosto, quello di descrivere gli obiettivi specifici per il perseguimento di finalità di beneficio comune, la valutazione dell'impatto generato, nonché i nuovi obiettivi³⁵.

Fileni ha evidenziato che il Bilancio di sostenibilità 2021 - scaricato da appena cinque utenti dal giugno 2022 al giugno 2023 - accompagnava la “Relazione d'Impatto” spiegando i dati in essa riportati ed è stato redatto in sostanziale concomitanza con la pubblicazione della comunicazione della Commissione UE recante “*Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno*” (dicembre 2021), assunti nella comunicazione del termine della fase istruttoria a parametro di valutazione delle dichiarazioni di Fileni.

19. In ogni caso, il Professionista ha ribadito che le affermazioni di sostenibilità ambientale contenute in detto bilancio sono state lette fuori dal loro contesto ossia, quello che descrive gli

²⁹ Cfr. doc. n. 23 dell'indice del fascicolo istruttorio, pt. 28 (memoria difensiva del 7 aprile 2023, pag. 7, tabella 1 “*Provenienza delle derrate acquistate nell'anno 2021*”).

³⁰ Non geneticamente modificate.

³¹ Cfr. doc. n. 23 dell'indice del fascicolo istruttorio, pt. 28 (memoria difensiva del 7 aprile 2023, pag. 7, tabella 2 “*Provenienza delle derrate acquistate nell'anno 2022*”).

³² Docc. nn. 38 e 40 dell'indice del fascicolo istruttorio.

³³ Nell'ambito della sezione “*Filiera*”, alla voce “*Agricoltura*”.

³⁴ Nell'ambito della sezione “*Sostenibilità*”, alla voce “*Rispettiamo gli animali*”.

³⁵ In ottemperanza all'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”) per le società *benefit*.

obiettivi di sostenibilità (“*ci siamo posti l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2040*”).

20. Anche le asserzioni di sostenibilità, contenute nel video diffuso sul sito aziendale, non dovevano essere considerate a sé stanti in quanto erano state corredate da una voce fuori campo che recitava: “*aderiamo a Coltivazione Italia, iniziativa che riunisce più di sessanta aziende italiane che hanno inserito l’obiettivo di neutralità climatica all’interno del proprio statuto*”.

21. Fileni ha ribadito che la tutela del territorio e dell’ambiente è da sempre stata uno dei motivi ispiratori della propria politica aziendale; che anche nel settore agricolo e in quello dell’allevamento, in potenza fortemente impattanti per l’ambiente, possono essere realizzate iniziative dirette sia a mitigare sia a ridurre *ex ante* l’impatto ambientale della produzione.

22. Il Professionista ha affermato che, oltre a ridurre le emissioni inquinanti dei propri stabilimenti, sono state compensate integralmente le emissioni prodotte dall’attività imprenditoriale da essa direttamente svolta.

23. Fileni ha poi escluso di aver enfatizzato il suo ruolo nella filiera agricola al fine di accreditarsi agli occhi dei consumatori quale “*responsabile dell’attività agricola volta alla coltivazione e produzione delle materie prime da impiegare nei mangimi*”, essendosi limitata a descrivere, nella pagina sulla filiera, le forme di coltivazione diretta e indiretta e a dare atto, piuttosto, dei rigorosi controlli cui sono sottoposti gli agricoltori contrattualizzati, controlli che all’evidenza non sarebbero necessari ove le derrate fossero interamente autoprodotte.

24. Fileni ha aggiunto che la compensazione tramite crediti di *CO2* è gestita in collaborazione con società specializzate nel settore, in modo da garantire sia la precisione dei calcoli relativi alle emissioni³⁶, sia l’affidabilità e la fondatezza dei crediti di emissione acquistati e dei progetti finanziati.

Inoltre, il Professionista ha indicato di aver rimosso, nel giugno 2023, il predetto video dal titolo “*scegliamo di difendere il futuro*” e altre espressioni di sostenibilità ambientale, nonché il *link* al Bilancio di sostenibilità 2021. Il Professionista ha comunicato, altresì, di aver messo *on line* un nuovo sito *web* dal luglio 2023 in cui è presente un’apposita sezione recante la riformulazione delle informazioni sui singoli progetti finanziati tramite acquisto di certificati di compensazione³⁷.

25. Per quanto riguarda le attività agricole, intraprese dal 2016, Fileni ha affermato che sarebbe “*notorio*” che: *i*) un’estensione dei terreni coltivati (oltre 12.000 ettari) non poteva essere interpretata come superficie sufficiente per l’intero fabbisogno di mangimi di oltre [4-8milioni] di polli biologici allevati ogni anno; e che *ii*) le coltivazioni biologiche hanno una resa inferiore rispetto a quelle convenzionali.

Inoltre, il Professionista ha indicato che la coltivazione di derrate biologiche, destinate alla produzione dei mangimi della linea biologica³⁸ fino a tutto il 2021 era gestita da Fileni direttamente

³⁶ Fileni ha affermato di raccogliere i dati annuali sui KWh di energia consumati non prodotti da fonti rinnovabili presso ciascuno stabilimento e sulle emissioni degli altri fattori di produzione potenzialmente inquinanti direttamente collegabili alla sua attività produttiva e, quindi, calcola, rifacendosi alle metodologie di calcolo ed ai parametri di conversione utilizzati dalle autorità pubbliche (ISPRA, Ministero dell’Ambiente, AIB), le tonnellate di *CO2* equivalente emesse nell’atmosfera ogni anno.

³⁷ Doc. n. 49 dell’indice del fascicolo istruttorio.

³⁸ Fileni ha indicato che nel proprio stabilimento che produce mangimi sia biologici che convenzionali (NON-OGM) con un ciclo produttivo continuo, le due linee produttive sono ben distinte e separate in modo da preservare, anche tramite

o tramite aziende agricole locali “contrattualizzate”³⁹; pertanto, le derrate erano di coltivazione e provenienza italiana, mentre solo dal 2022, una parte delle derrate biologiche, per motivi contingenti, principalmente la guerra in Ucraina e la siccità, è stata reperita all'estero⁴⁰. In tale contesto, il Professionista - nella propria memoria finale del 17 ottobre 2023⁴¹ - ha dichiarato di essersi preoccupato di risolvere il problema dell'approvvigionamento di materie prime, tralasciando di modificare e aggiornare la comunicazione commerciale presente sul sito *web* sull'origine delle materie prime e che, in ogni caso, ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, già nel marzo 2023 ha provveduto a rettificare il *claim* contestato.

26. In un'ottica di collaborazione con l'Autorità, la società, oltre a essere intervenuta sul sito *web* aziendale (dapprima apportando alcune modifiche e poi rinnovandolo integralmente), ha evidenziato di aver adottato un “*Programma di compliance in materia ambientale - Linee Guida in materia di sostenibilità*”. In particolare, riferisce di aver istituito il 15 ottobre 2023, la funzione aziendale del “*Sustainability Officer*”, operante a diretto riporto dell'amministratore delegato, con il compito di incentivare, curare e verificare la rispondenza delle scelte e processi adottati dalla società ai più elevati criteri di sostenibilità ambientale (ad esempio, con riferimento alla riduzione delle emissioni nocive, alla compensazione della *CO2* generata), nonché di garantire la correttezza, veridicità ed eventuali aggiornamenti dei messaggi al riguardo diffusi dalla società.

Il Professionista ha, altresì, rappresentato di aver avviato, nel settembre 2023, contatti con istituti di ricerca al fine di realizzare una *partnership* scientifica diretta ad acquisire supporto sia nell'attuazione delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva UE sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali - COM 2023 166 final) sia, più in generale, nel fornire dati scientifici a sostegno delle asserzioni ambientali impiegate. Inoltre, ha predisposto un decalogo che contiene principi cui la comunicazione commerciale del Professionista deve conformarsi dal 1° gennaio 2024. Fileni ha chiesto che gli sforzi e i passi compiuti nel perseguimento di *standards* elevati in materia di sostenibilità non siano frustrati rappresentando di aver posto in essere, grazie al finanziamento delle banche, investimenti diretti a rafforzare il benessere animale e a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale per gli esercizi 2023-2025, nonché di aver registrato, in relazione al primo semestre 2023, una flessione del margine operativo lordo e del risultato netto.

27. Sotto il profilo della durata della pratica, il Professionista ha precisato di aver pubblicato il Bilancio di sostenibilità 2021 nel giugno 2022⁴², di aver attuato delle misure correttive già dal marzo

un'accurata pulizia degli impianti, le caratteristiche e le qualità 'biologiche' di ogni lotto di mangime prodotto per la prima linea.

³⁹ Fileni ha precisato di aver conseguito e rinnovato periodicamente un certificato di coltivazione e produzione biologica emesso da CCPB S.r.l. per le coltivazioni sotto il proprio diretto controllo; parimenti, gli agricoltori contrattualizzati per le colture della linea 'bio' (tramite i c.d. “contratti di filiera”), hanno attestazioni del carattere biologico della produzione, rilasciate da organismi di certificazione accreditati presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

⁴⁰ Ciò per l'incremento del fabbisogno di derrate biologiche di circa il 10% e per la scelta di molti agricoltori di produrre derrate convenzionali, in ragione dell'incremento generale dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché per la diminuzione della produzione di derrate biologiche in Italia a causa della siccità.

⁴¹ Doc. n. 63 dell'indice del fascicolo istruttorio, pt. 46 - 48, pag.18 - pag. 19.

⁴² Doc. n. 63 dell'indice del fascicolo istruttorio, pt. 23.

2023 (come illustrato nel corso dell'audizione del 4 luglio 2023), nonché di aver adottato un nuovo sito *web*, completamente rinnovato, a far data dal 24 luglio 2023⁴³.

III.4 La posizione del Codacons

28. Con nota del 29 settembre 2023, il Codacons ha rappresentato che le misure adottate da Fileni dopo l'avvio dell'istruttoria dell'Autorità rispondono all'invocata esigenza di garantire correttezza e trasparenza nei messaggi e informazioni di Fileni nei confronti dei consumatori, tramite la revisione e modifica del sito *internet*.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

29. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 19 ottobre 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo⁴⁴.

30. Con parere pervenuto in data 14 novembre 2023⁴⁵, la suddetta Autorità ha ritenuto, nel caso di specie, il mezzo *internet* uno strumento idoneo a influenzare la realizzazione della pratica commerciale oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

31. Come in precedenza indicato, il procedimento ha a oggetto la comunicazione commerciale diffusa sul sito *web* <https://www.fileni.it> relativamente ad asserzioni impiegate da Fileni circa:

- a) la sostenibilità ambientale della propria attività imprenditoriale ed i progetti di compensazione delle emissioni; nonché,
- b) i vantii di integrale produzione agricola da parte di Fileni (direttamente o indirettamente tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime usate per la produzione dei mangimi biologici e circa l'origine totalmente italiana delle derrate/materie prime per l'alimentazione degli animali.

32. In relazione alla tematica delle asserzioni ambientali (c.d. *green claims o environmental claims*), occorre sottolineare che il ruolo dei consumatori e delle loro scelte di consumo verso prodotti e servizi più sostenibili da un punto di vista ambientale riveste un rilievo centrale nell'ambito della transizione ecologica oggetto del *Green Deal Europeo*⁴⁶; a tal fine, assume grande rilievo il contrasto all'uso da parte delle imprese di asserzioni ambientali false o fuorvianti, in modo da garantire ai consumatori di ricevere informazioni chiare, attendibili, comparabili e verificabili, tali da permettere loro di prendere decisioni più sostenibili sotto il profilo ambientale e ridurre il rischio di un *marketing* ambientale omissivo e ingannevole (c.d. *greenwashing*).

⁴³ Doc. n. 46 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴⁴ Docc. nn. 64 e 65 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴⁵ Doc. n. 66 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴⁶ Cfr.: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo COM(2019) 640, 11 dicembre 2019. La necessità di contrastare il fenomeno del *greenwashing* è stata indicata come priorità nella Nuova Agenda dei Consumatori COM(2020) 696 final del 13 novembre 2020.

Vale, infine, osservare che con la crescente sensibilità dei consumatori verso le tematiche ambientali nel compiere le proprie scelte di natura economica, la sostenibilità ambientale si sta affermando come un importante parametro concorrenziale⁴⁷.

33. Venendo al caso di specie, tuttavia, alla luce delle evidenze istruttorie acquisite, non emergono, allo stato, elementi tali da consentire una valutazione di ingannevolezza delle asserzioni di sostenibilità ambientale utilizzate da Fileni nel proprio sito e nel Bilancio di sostenibilità 2021, anche in considerazione del fatto che, talune di esse esprimevano - in maniera non equivoca - il mero intento di realizzare l'obiettivo della neutralità climatica in un prossimo futuro, rappresentando piuttosto gli sforzi intrapresi dal Professionista nel cammino verso la sostenibilità ambientale.

34. Inoltre, nel caso di specie, alla luce del particolare contesto in cui si sono collocate le asserzioni ambientali utilizzate dal Professionista e del significato che ne deriva, non si ravvisano elementi sufficienti ad accertare l'ingannevolezza delle informazioni sui progetti di compensazione delle emissioni finanziati da Fileni.

Peraltro, il Professionista ha attuato delle misure correttive già dal marzo 2023 (come illustrato nel corso dell'audizione del 4 luglio 2023 e nella memoria finale) e predisposto una nuova versione del sito *web* in diffusione dal 24 luglio 2023⁴⁸ recante una riformulazione delle informazioni relative ai singoli progetti di riforestazione o decarbonizzazione finanziati.

35. Con riferimento, invece, ai due vanti utilizzati da Fileni (alla pagina <https://www.fileni.it/filiera> sotto la voce "Agricoltura") relativi rispettivamente, l'uno, all'integrale produzione agricola (diretta o indiretta, tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime utilizzate per la realizzazione dei mangimi biologici ("*Per avere il massimo controllo sull'alimentazione dei nostri animali, coltiviamo le materie prime che utilizziamo per i mangimi biologici. Ogni giorno ci prendiamo cura di oltre 12.000 ettari di terreno, tutti rigorosamente in Italia*" - sottolineatura aggiunta"), l'altro, all'origine totalmente italiana delle derrate/materie prime utilizzate per l'alimentazione degli animali ("*Tutte queste attenzioni, unite alla passion che contraddistingue ogni fase del nostro lavoro, ci consentono di nutrire i nostri animali con alimenti 100% italiani*") (sottolineatura aggiunta), dagli elementi acquisiti in istruttoria è emerso il loro carattere ingannevole e decettivo. Invero, anche accedendo alla decodifica prospettata da Fileni secondo il vanto di totale "italianità" delle derrate/materie prime fosse da considerare come riferito alla produzione dei soli mangimi biologici (minoritaria rispetto ai mangimi non biologici), l'infondatezza dei predetti *claim* è stata riconosciuta dal Professionista per l'anno 2022.

Fileni ha, infatti, ammesso *i*) l'acquisto sul mercato di parte delle derrate/materie prime in quanto quelle coltivate (direttamente o indirettamente) risultavano insufficienti a coprire il fabbisogno del proprio mangimificio biologico e *ii*) che le predette derrate/materie prime non erano esclusivamente di origine italiana⁴⁹.

⁴⁷ Cfr: OECD (2021), *Environmental considerations in competition enforcement, Competition Committee Discussion Paper*, pt. 1.2.: "As consumers' preferences shift toward environmentally-friendly goods and services, the green quality of these products increasingly becomes a parameter of competition and consumers' demand increasingly drives competition".

⁴⁸ Doc. n. 49 dell'indice del fascicolo istruttorio.

⁴⁹ Circostanza peraltro esplicitata al punto 12 della *Relazione tecnica produzioni stabilimento di Jesi - area biologica* (all. al doc. n. 31 dell'indice del fascicolo istruttorio).

Segnatamente, Fileni ha dichiarato⁵⁰ che, nel 2022, per la produzione di mangimi biologici, il [5-30%] dei cereali e il [10-40%] delle proteine vegetali era di provenienza estera.

36. I predetti vanti, rivelatisi ingannevoli, si pongono in contrasto con l'obbligo di diligenza professionale che incombe su Fileni, specie in considerazione delle sue rilevanti dimensioni ed esperienza nel settore avicolo, nonché della sua natura di società "benefit".

Essi, inoltre, appaiono idonei ad indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche - anche in termini di sicurezza, salubrità e qualità - dei prodotti avicoli di Fileni e a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

37. In considerazione di quanto sopra, la pratica commerciale descritta al paragrafo II), lettera b), con riferimento ai vanti di integrale produzione agricola da parte di Fileni (direttamente o indirettamente, tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime usate per la produzione dei mangimi biologici e circa l'origine totalmente italiana delle predette derrate/materie prime, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo in errore in merito ad una caratteristica rilevante dei prodotti avicoli biologici di Fileni.

Inoltre, la condotta posta in essere dal Professionista non appare conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai generali principi di correttezza e buona fede ex articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; ciò tanto più in ragione della circostanza che Fileni è una società "benefit", come tale statutariamente tenuta al perseguimento di finalità non solo di lucro, ma "ultrasociali" di beneficio comune e, tra l'altro, ad operare "in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente".

38. Per completezza, vale ricordare che per costante giurisprudenza, caratteristica dell'illecito consumeristico è quella di essere illecito di mero "pericolo" con la conseguenza che "è del tutto irrilevante sia l'eventuale esiguità delle segnalazioni, sia la natura occasionale o episodica della condotta", rilevando anche "la mera potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso" (cfr. *inter alia*, Consiglio di Stato, 8 febbraio 2021, n. 1152). Ne deriva, inoltre, che l'effettiva incidenza della pratica commerciale scorretta sui consumatori non costituisce un elemento idoneo a elidere o ridurre i profili *contra legem* della stessa, non essendo richiesta "l'attualità di una lesione agli interessi dei consumatori, quanto, piuttosto, che una pratica sia idonea a produrla. Il bene giuridico tutelato, infatti, è soltanto indirettamente la sfera patrimoniale del consumatore: in via immediata, attraverso la libertà di scelta si vuole salvaguardare il corretto funzionamento del mercato concorrenziale" (Consiglio di Stato, 12 marzo 2020, n. 1751).

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

39. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo - così come recentemente modificato dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 - con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione

⁵⁰ Cfr. doc. n. 23 dell'indice del fascicolo istruttorio, pt. 28 (memoria difensiva del 7 aprile 2023, Tabella 2, pag. 7).

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Ai fini del presente procedimento, tuttavia, la predetta modifica normativa non rileva, posto che la pratica commerciale scorretta accertata risulta cessata prima dell'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 26/2023.

In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

40. Con riferimento alla gravità della violazione, si rileva che la pratica commerciale scorretta accertata appare rilevante avendo riguardato vanti riferiti alla produzione (diretta o indiretta) da parte di Fileni delle derrate/materie prime impiegate nella produzione dei mangimi biologici e all'origine esclusivamente italiana delle predette derrate/materie prime utilizzate per nutrire gli animali oggetto della propria attività avicola biologica, potendo così incidere significativamente sulle scelte economiche del consumatore rivolte a prodotti di maggiore sicurezza, qualità e salubrità in ragione dell'origine dell'alimentazione dei polli biologici.

Con riguardo al Professionista, rileva che esso è uno dei maggiori operatori nazionali nel settore delle carni avicole (con oltre [20–80] milioni di polli allevati nel 2022) e il primo produttore in Italia di carni da agricoltura biologica⁵¹ (con quasi [3-10] milioni di polli biologici allevati nel 2022); esso, inoltre, ha realizzato, nel 2022, ricavi per 493.590.399 euro. Infine, rileva, la particolare assenza di diligenza professionale manifestata da Fileni, alla luce della sua qualifica di società "benefit".

41. Sotto il profilo della durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la pratica commerciale sopra ritenuta scorretta è stata posta in essere dalla società Fileni Alimentare S.p.A. dal 13 febbraio 2023 (data delle prime evidenze agli atti) fino a marzo 2023.

42. Sulla base di tutti gli elementi di cui sopra, in considerazione della ridotta durata accertata, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Fileni Alimentare S.p.A. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle precedenti considerazioni, che la condotta in esame, come illustrata al paragrafo II, lettera b), con riferimento ai vanti di integrale produzione agricola da parte di Fileni (direttamente o indirettamente, tramite coltivatori contrattualizzati) delle derrate/materie prime usate per la produzione dei mangimi biologici e circa l'origine totalmente italiana delle predette derrate/materie prime, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Fileni Alimentare S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in

⁵¹ Cfr. Bilancio di sostenibilità 2021, p. 6.

motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del consumo e ne vieta la reiterazione;

b) di irrogare alla società Fileni Alimentare S.p.A. per la violazione di cui alla lettera a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
